

SCHEMA DI CONVENZIONE

[Articolo 10, comma 1, lettera C), della legge 30 marzo 2001, n. 152]

L'anno 2025 il giorno 01 del mese di Marzo

TRA

l'Istituto di patronato e di assistenza sociale INAC, codice fiscale 80077410589, con sede legale in Roma, Via Lungotevere Michelangelo n. 9, PEC inacsedecentrale@cia.legalmail.it, rappresentato, ai fini del presente atto, giusta delega del Legale Rappresentante Mastrocinque Alessandro c.f. MSTLSN72E22M093U da CAVALLINI MAURO codice fiscale CVLMRA63T15C415R di seguito denominato anche INAC

E

GFP S.R.L. codice fiscale 1975770502 partita IVA 1975770502 con sede legale in SANTA CROCE SULL'ARNO (PI), indirizzo Via Pacinotti 6A, di seguito denominato/a anche LA SOCIETA'

PREMESSO CHE:

- ai sensi della legge 30 marzo 2001, n.152, l'Istituto di patronato INAC è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali;
- secondo il disposto dell'art. 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, così come modificato dall'art. 1, comma 310, lettera C), della legge 23 dicembre 2014 n. 190, gli Istituti di patronato possono svolgere senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'art. 13 della citata legge 30 marzo 2001, n. 152, attività diverse, dettagliatamente elencate;
- alla luce dell'art. 10, comma 1, lettera c), della legge 30 marzo 2001, n. 152, gli Istituti di patronato, con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla pubblica amministrazione, possono svolgere, in favore dei soggetti indicati nelle lett. a) e b) del citato comma 1, attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze;
- l'INAC e LA SOCIETA' hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere considerandole rientranti tra quelle di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato;



-per l'erogazione del servizio, l'art. 10, comma 1, lettera c), della legge n. 152 del 2001, prevede un contributo determinato dalla presente convenzione;

-le attività di cui alla presente convenzione rientrano tra le "Attività diverse" di cui all'art. 10 della legge n. 152 del 2001 e sono realizzate in favore dei dipendenti, clienti, assistiti. Associati o soggetti associabili di LA SOCIETA' e delle eventuali associazioni ad esso/a aderenti;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Conferimento di incarico

Con la presente convenzione, LA SOCIETA' conferisce all' INAC l'incarico di svolgere, a favore dei dipendenti, clienti, assistiti, associati o soggetti associabili, attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), della legge n. 152 del 2001, nel rispetto della normativa vigente, in materia di:

- RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA E MODELLO OBIS-M
- RILASCIO ESTRATTI CONTRIBUTIVI

Le attività di cui al presente articolo non risultano ricomprese tra quelle ammesse al finanziamento di cui all'art. 13 della legge 152/2001.

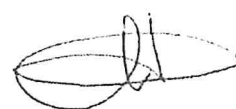
Articolo 2

Contributo

Le attività di cui all'articolo 1 è/sono fornita/e dall'INAC senza scopo di lucro.

Per l'erogazione del/dei servizio/i di cui all'art. 1 è prevista la corresponsione di un rimborso spese a parziale copertura dei costi sostenuti dal patronato, da parte del soggetto convenzionato. Tale importo, concordato tra le parti, viene determinato, sulla base dello schema allegato alla presente. Nessun importo è dovuto qualora dall'attività si dovesse generare una domanda di pensione.

L'erogazione di dette somme avverrà a seguito dell'emissione da parte di INAC di regolare ricevuta da emettersi con le seguenti modalità: dal soggetto convenzionato con le modalità dettagliate nell' "Allegato 1".



I criteri per definire e calcolare il rimborso spese sono determinati in relazione alla tipologia, alle caratteristiche delle attività oggetto della convenzione e il costo orario del personale impiegato.

Articolo 3

Modalita' di svolgimento della/e attivita'

L'INAC espleterà le attività di cui all'art. 1 tramite propri operatori autorizzati presso la sedi/recapiti dell'Inac della Provincia di Livorno – sede di Rosignano Marittimo Via Cavour 6/a nei giorni e orari d'apertura concordati.

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'art. 1, il patronato INAC acquisirà, da ciascun soggetto di cui all'art. 1 della presente convenzione segnalato da LA SOCIETA', regolare mandato di assistenza di cui all'art. 4 del D.M. 193/2008.

L'INAC espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente.

L'INAC impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.

L'INAC è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti richiesti da LA SOCIETA' sulle attività svolte.

Articolo 4

Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza, la convenzione si rinnoverà automaticamente di anno in anno, salvo recesso da esercitarsi nei termini di cui al successivo art. 6.

Articolo 5

Responsabilita'

L'Istituto di patronato è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.



Articolo 6.

Recesso unilaterale

Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione.

In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto, a mezzo raccomandata AR o PEC, con preavviso di almeno 90 giorni

Articolo 7

Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione

E' vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

Articolo 8

Riservatezza e trattamento dei dati personali

E' fatto obbligo all'INAC di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

L'INAC è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, ed è titolare del trattamento dei dati personali.

Articolo 9

Pubblicazione

L'Istituto di patronato pubblica la convenzione nel proprio sito internet secondo le modalità indicate nel decreto di approvazione dello schema di convenzione.

Articolo 10

Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra l'INAC e LA SOCIETA' nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Roma.



Articolo 11

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

L'INAC

A handwritten signature in dark ink, consisting of several fluid, connected strokes.

GFP S.R.L.

A handwritten signature in dark ink, featuring a large, stylized initial 'G' followed by several loops and a horizontal stroke.